

CITTA' DI CURTATONE

N. 0016558

data 23/07/2015



E



CITTA' DI CURTATONE
(Provincia di Mantova)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA
ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2015"**

Il sottoscritto dott. Mauro Golino, in qualità di Revisore Unico del Comune di Curtatone,

PREMESSO CHE

- con D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 è stata istituita, a decorrere dal 01.01.1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- con l'art. 77 bis, comma 30, del D. Lgs. n. 112 del 25.06.2008 e con l'art. 1 comma 123, della Legge 13.12.2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

DATO ATTO

- che ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 138/2011, convertito dalla Legge 14.09.2011 n. 148, la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTA

- la precedente deliberazione dell'Organo Consiliare n. 60 del 21.12.2011, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF, con decorrenza dal 01.01.2012, ed è stata fissata l'aliquota allo 0,70%, con una soglia di esenzione pari ad euro 10.000,00;
- la precedente deliberazione n. 36 del 05.08.2013 con la quale è stata confermata anche per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,70% con una soglia di esenzione per redditi annui non superiori ad euro 10.000,00;
- la precedente deliberazione n. 70 del 28.11.2013 con la quale è stato modificato l'art. 4 del regolamento all'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dal 01.01.2014, stabilendo l'esenzione dell'applicazione dell'aliquota a favore dei contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 360/1998 - sia inferiore od uguale ad euro 13.000,00 e confermando l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,70%;

ATTESO

- che la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,70% garantisce l'equilibrio del bilancio di previsione 2015;


VISTI

- i pareri espressi in data 30.07.2013, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

per quanto di competenza ed ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, **parere favorevole** alla approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione per l'anno 2015 della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Boario Terme, 22 luglio 2015.


Il Revisore dei Conti
(dott. Mauro Golino)